

Commissione nazionale per la formazione continua

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua;

VISTO l'art. 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR, recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009, Rep. Atti n. 192, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accredimento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

VISTO il D.P.C.M. 26 Luglio 2010 - Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 Novembre 2009, in materia di accreditamento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

VISTO l'Accordo Stato - Regioni del 19 aprile 2012, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei *provider*, albo nazionale dei *provider*, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti";

VISTO l'art. 19 dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento "*La Formazione continua nel settore Salute*" approvato il 2 febbraio 2017 il quale disciplina le funzioni attribuite al Comitato di Garanzia e stabilisce che tale organo è nominato con Presidente della Commissione nazionale ed è composto da 5 componenti, individuati tra i componenti della Commissione nazionale stessa su indicazione del Comitato di Presidenza e da un segretario individuato dal Segretario della Commissione nazionale tra il personale della Segreteria E.C.M.;

VISTO l'art. 84 del predetto Accordo che disciplina le verifiche del Comitato di Garanzia;

VISTO l'art. 14, comma 4, del menzionato Accordo, il quale prevede, tra l'altro, che il Coordinatore del Comitato di Garanzia sia invitato alle riunioni del Comitato di Presidenza su richiesta del Comitato stesso;

VISTO il Decreto Ministeriale del 27 settembre 2022 con cui è stata ricostituita, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 16-ter, comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni;

Commissione nazionale per la formazione continua

VISTO il Decreto Ministeriale del 1° agosto 2023, con il quale è stata modificata la composizione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua di cui al D.M. del 27 settembre 2022;

ATTESO CHE il Comitato di Presidenza, nella riunione del 25 ottobre 2023, ha individuato la composizione del Comitato di Garanzia;

CONSIDERATO che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella seduta del giorno 8 novembre 2023, ha preso atto della composizione del Comitato di Garanzia e dell'individuazione del relativo coordinatore;

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

1. Per l'espletamento dei compiti previsti dagli artt.19 e 84 dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento "La formazione continua nel settore salute", approvato il 2 febbraio 2017, è nominato il Comitato di Garanzia.
2. Il Comitato di Garanzia, quale organismo ausiliario della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, è così composto:
 - Dott. Giovanni Zorgno
 - Dott. Paolo Messina
 - Dott. Pietro Quinto
 - Dott. Alessandro Trento
 - Dott. Davide Antonio Ambroselli
3. Il Comitato di Garanzia ha la medesima durata della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, insediata in data 13 ottobre 2023;
4. Il Comitato di Garanzia, su indicazione del Comitato di Presidenza, è coordinato dal dott. Giovanni Zorgno;
5. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Comitato di Garanzia è supportato da un segretario, individuato dal Segretario della Commissione nazionale per la formazione continua;
6. La partecipazione al Comitato di Garanzia non può comportare nuovi o maggiori oneri rispetto al finanziamento derivante dal contributo alle spese.

IL PRESIDENTE
Ministro della salute
Orazio Schillaci



**ORAZIO
SCHILLACI**
22.03
.2024
12:46:36
UTC

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO.

Elenco firme associate al file con impronta SHA1 (hex):

D6-CC-4B-F6-03-A0-45-88-5F-8D-4E-CE-FC-54-30-4B-DE-6E-BE-D3

PAdES 1 di 1 del 22/03/2024 13:46:36

Soggetto: ORAZIO SCHILLACI TINIT-SCHRZO66D27H501W

Validità certificato dal 28/10/2022 15:28:42 al 28/10/2025 16:28:42

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A. con S.N. CA53D1BB

